Oscuramento disposto
Numero registro generale 24069/2025
Numero sezionale 3922/2026
Numero di raccolta generale 28212/2026
Data pubblicazione 01/11/2026

AULA 'B'

Oggetto

Lavoro pubblico contrattualizzato – Tutela delle condizioni di lavoro - "*Mobbing*" lavorativo - Esclusione – Condotte "stressogene" anche colpose – Violazione dell'art. 2087 c.c. -Sussistenza – Risarcimento danni

R.G.N. 24069/2025
Cron.
Rep.
Ud 08/10/2026
CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATERINA MAROTTA - Presidente -

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere-

Dott. GUALTIERO MICHELINI -Rel. Consigliere-

Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere -

Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24069-2025 proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

- controricorrente –

nonché contro

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted]

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 1846/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2025 R.G.N. 2672/2024;

- E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: [redacted]

2026

3922

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

Oscuramento disposto

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Fatti di causa

1. [redacted] infermiera presso il reparto di Psichiatria della ASL di Benevento, per quanto qui ancora rileva, adiva il locale Tribunale, sostenendo di aver subito condotte di molestia sessuale e *mobbing* da parte del responsabile della UOC [redacted] e chiedendo il risarcimento del danno, sia da parte del responsabile sia dall'ente datore.

2. Il Tribunale respingeva il ricorso, con sentenza successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Napoli.

3. Con ordinanza n. 19196/2024 questa Corte accoglieva parzialmente il ricorso della dipendente, cassando con rinvio la pronuncia d'appello. Rilevava, in estrema sintesi, che la Corte territoriale, pur avendo affermato, testualmente, che "le risultanze istruttorie provano alcuni episodi persecutori posti in essere dal [redacted] ma non tutti quelli narrati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo", aveva radicalmente omesso di verificare se gli episodi ritenuti effettivamente confermati - esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri -, potessero comunque integrare una lesione della salute e della dignità della ricorrente, in violazione del disposto di cui agli artt. 2087 e 2043 c.c., al di là del loro configurarsi come *mobbing.*

4. A seguito del ricorso in riassunzione proposto dalla lavoratrice, con sentenza n. 1846/2025 la Corte d'Appello di Napoli "*decidendo in sede di rinvio, così provvede: in parziale riforma della sentenza definitiva impugnata n. 1289/2014 del Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, riconosciuta la responsabilità del* [redacted] *e della Asl Benevento per i fatti*

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

indicati in motivazione, li condanna in solido al risarcimento del danno non patrimoniale patito da [redacted] per la complessiva somma di euro 19.471,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al soddisfo; le spese di lite del giudizio di appello, di quello davanti alla Suprema Corte e della presente fase di rinvio restano compensate per intero tra tutte le parti".

5. In particolare, la seconda sentenza d'appello riscontrava come l'amministrazione, a fronte di reciproche denunce e querele in sede penale del primario e dell'infermiera, oltre che a segnalazioni provenienti da entrambe le parti, non aveva adottato alcun provvedimento idoneo a rasserenare la situazione lavorativa del reparto, prima rimanendo inerte per un lungo lasso temporale, per poi attivarsi solo a due anni di distanza con una decisione, successivamente dichiarata illegittima, di trasferimento della dipendente; riteneva così violato il disposto dell'art. 2087 c.c., con il connesso obbligo della parte datoriale di tutelare la salute psicofisica della lavoratrice; escludeva, ai fini della cd. personalizzazione del danno, conseguenze dannose anomale o peculiari; escludeva altresì profili di demansionamento e di correlato danno alla professionalità; determinava il danno all'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, applicando le tabelle di Milano (€ 15.577 per danno biologico, oltre € 3.894 a titolo di incremento per sofferenza, per totali € 19.471 per il risarcimento del danno non patrimoniale).

6. Per la cassazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso l'azienda sanitaria; resiste con controricorso, illustrato da memoria, il medico chiamato in causa.

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la lavoratrice deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Sostiene che la Corte d'Appello in sede di rinvio ha omesso di pronunciarsi in merito alla parte dell'atto d'appello con cui si lamentava la mancata presa in considerazione della consulenza tecnica di parte, essendo stato quantificato il danno basandosi solo sulle risultanze della CTU, senza assumere posizione in merito alla CTP, e che è stata ignorata la richiesta di nomina di un nuovo CTU, avanzata nel giudizio di rinvio.

2. Il motivo non è ammissibile.

3. Da un lato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019). Il sindacato di legittimità sulla motivazione è, peraltro, circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato (p. 6, § 4 della motivazione) che: "*Le conclusioni peritali resistono alle argomentazioni espresse nell'atto di riassunzione: sono sorrette da adeguata motivazione espressa in base alla documentazione esibita ed all'esame obiettivo*", e ha giudicato

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

superflua l'ulteriore istruttoria sollecitata dalla parte; ciò integra adeguata risposta, nei limiti del minimo costituzionale, alle osservazioni tecniche di parte e alla richiesta di rinnovo degli accertamenti peritali.

4. D'altro lato, si osserva che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. n. 282/2009, n. 14471/2014, n. 1815/2015, n. 33742/2022, n. 18723/2026); in questo senso, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni, perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 1405/2021, n. 14374/2008, n. 7341/2004; cfr. anche Cass. S.U. n. 11482/2016; conf. Cass. n. 19427/2017; v. anche Cass. n. 15147/2018, Cass. n. 37027/2022, n. 24879/2026). Invero, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

Oscuramento disposto
Numero registro generale 24069/2025
Numero sezionale 3922/2026
Numero di raccolta generale 28212/2026
Data pubblicazione 01/11/2026

dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria un'espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 22799/2017; v. anche Cass. n. 21525/2019).

5. Con il secondo motivo viene dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Si sostiene che erroneamente la Corte d'Appello ha negato la personalizzazione del danno, nonostante la ricorrente avesse allegato in appello danni ulteriori rispetto a quelli psicofisici patiti, derivanti dalla durata pluriennale e dalla reiterazione delle condotte lesive.

6. Il motivo non è fondato.

7. Non vi è omessa pronuncia, ma espressa statuizione (p. 10, § 7 della motivazione) sul punto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, peraltro espressamente richiamata, secondo cui in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit* (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 7513/2018; cfr. anche Cass. n. 5984/2025, n. 31681/2024).

8. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Afferma che la Corte d'Appello ha omesso

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

di esaminare il fatto decisivo che la Corte di Cassazione, accogliendo il sesto motivo del suo primo ricorso per cassazione, aveva statuito a suo favore quanto al danno da demansionamento e da perdita della professionalità, punto sul quale si sarebbe formato il giudicato e adeguatamente evidenziato nel suo atto di riassunzione.

9. Il motivo non è fondato.

10. In sede rescindente è stato richiamato il principio secondo cui, se anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un *unicum* e non risultino, pertanto, complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignità, ciò non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorché finalisticamente non accumunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente, lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati. Tale valutazione è stata operata nella seconda sentenza d'appello, delimitando preliminarmente il perimetro del giudizio di rinvio (p. 4, § 1 della motivazione), ed escludendo in concreto che i suddetti fatti (riguardanti "*comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute")*, avessero anche coinvolto il profilo del demansionamento e del correlato danno alla professionalità (p. 10, § 8 della motivazione); valutazione, appunto, squisitamente di merito, congruamente e logicamente motivata, immune dai vizi denunciati.

11. Né fondatamente la ricorrente sostiene che la Corte rescindente, accogliendo il sesto motivo dell'originario ricorso per cassazione della [redacted] avrebbe statuito a suo favore quanto al danno da demansionamento e da perdita della professionalità, punto sul quale si sarebbe formato il giudicato.

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

12. La pronuncia cassatoria ha, infatti, richiamato il principio secondo cui, se anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un *unicum* e non risultino, pertanto, complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignità, ciò non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorché finalisticamente non accumunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente, lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18927 del 05/11/2012). Ed ha demandato al Giudice del rinvio di verificare se gli episodi ritenuti effettivamente confermati - esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, potessero comunque integrare una lesione della salute e della dignità della ricorrente e, come tali, fossero ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro, con conseguente responsabilità del medesimo, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili. E la Corte del rinvio tale valutazione ha fatto riconoscendo il solo danno biologico e non altro.

13. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), rappresentato dall'omessa valutazione del capo del ricorso in riassunzione relativo alle spese del primo grado di giudizio, ritenendo erroneamente che su di esso si fosse formato il giudicato, nonostante la Corte di Cassazione avesse dichiarato il relativo motivo assorbito, senza nulla statuire sul punto.

14. Il motivo non è ammissibile.

15. Come chiarito da Cass n. 29952/2022 (conf. Cass. n. 21444/2024), l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale *ex* art. 360, n. 3, c.p.c., o del vizio di motivazione *ex* art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "*error in procedendo*" - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro *ex actis* dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo.

16. Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c. e disapplicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); si censura la compensazione totale delle spese tra le parti, nonostante non vi fosse reciproca soccombenza, essendo la lavoratrice risultata vincitrice del giudizio, avendo ottenuto il bene della vita richiesto, né sussisterebbero gli altri presupposti indicati dall’art. 92 c.p.c., non ricorrendo particolare complessità della questione o mutamento giurisprudenziale in materia.

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

17. Il motivo non è fondato.

18. In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 32906/2022). D'altra parte, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. n. 32061/2022).

19. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte controricorrente costituita nella misura indicata in dispositivo (tenendo conto dell'aumento *ex* art. 4, comma 1-*bis*, D.M. n. 55/2014 per la parte controricorrente privata).

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per ASL Benevento ed € 4.400 per [redacted] per compensi, oltre, per ciascuna parte controricorrente, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in € 200, accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale dell'8 ottobre 2026.

La Presidente
Caterina Marotta

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2